



## I doveri dell'avvocato nel rapporto con il proprio assistito

### Segreto professionale e riservatezza

di Benito Capellupo<sup>(\*)</sup>

**Il presente articolo esamina i doveri dell'avvocato nel rapporto professionale con il proprio assistito, rivolgendo particolare attenzione ai doveri di fedeltà e riservatezza e alla tutela del segreto professionale. Talune riflessioni, inoltre, sono poste anche con riguardo alla c.d. "coscienza dell'avvocato" nel corso dell'esercizio del patrocinio.**

#### 1. Premessa

In un sistema politico totalitario viene imposto al difensore l'obbligo di **"collaborare"** con la Giustizia anche contro l'interesse dell'assistito, al contrario, in un sistema garantista, il difensore **contribuisce all'amministrazione** della giustizia assicurando la dialettica processuale. Resta inteso come in tale ipotesi il difensore non si identifichi con la parte poiché, stando al disposto di cui all'art. 105, comma 4, del codice di procedura penale, è suo obbligo comportarsi con lealtà e probità.

Il difensore ha doveri deontologici differenti rispetto a quelli del Pubblico Ministero; egli non assume le vesti del "giudice" del proprio cliente e, indi, pur avendo un dovere di correttezza, non ha l'obbligo di ricercare e soprattutto introdurre

nel processo quegli elementi sfavorevoli alla parte che assiste. Deve collaborare all'accertamento dei fatti limitandosi a presentare gli elementi benevoli per il proprio cliente, **non di certo ricercare la verità** ostacolando l'interesse del medesimo.

Il difensore persegue un interesse prettamente privato e non pubblico, resta pertanto libero nella valutazione di un elemento di prova "favorevole" in virtù della richiesta che si intende rivolgere al giudice.

Al riguardo, il codice deontologico forense impone al difensore il divieto di introdurre intenzionalmente al processo prove false. In particolare, l'art. 14 del codice deontologico forense precisa come l'avvocato non possa assumere a verbale e né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia essere **di matrice falsa**. Tuttavia, tale divieto non impedisce la possibilità di argomentare sulla base di prove da altri introdotte, anche se ritenute false, un lavoro per l'avvocato assai arduo e rischioso ma ad ogni modo non proibito che consentirebbe di sfruttare "correnti d'aria inattese".

#### 2. Riservatezza

Uno dei pilastri fondamentali che sorreggono la deontologia forense è rappresentato dalla **riservatezza** intercorrente tra l'avvocato e il proprio cliente ponendosi, in tal modo, al centro della sfera etica del professionista.

L'origine del dovere di fedeltà e di riservatezza si trae dall'essenziale **rapporto di fiducia** che deve sorgere tra avvocato e cliente ma soprattutto

<sup>(\*)</sup> Relazione tenuta al convegno "I doveri dell'avvocato nel rapporto professionale con il proprio assistito" organizzato dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati e dall'Ordine degli Avvocati di Torino il 20 maggio 2010.

dall'art. 24 della Costituzione in ordine al **diritto di difesa** e al diritto di scelta del difensore. Quindi, il diritto di difesa – in quanto diritto costituzionale – presuppone quale condizione imprescindibile per la realizzazione di esso la fiducia e l'affidarsi al difensore. Sarà onere di quest'ultimo tener riservato quanto tra di essi intercorra in ragione alla trattazione di ciò che è oggetto del mandato difensivo.

Ad ogni modo, si rammenti come in senso lato la riservatezza incida anche nel corso dei singoli **rapporti professionali incardinati tra avvocati**. A tal proposito, l'art. 28 del codice deontologico forense vieta la produzione di corrispondenza "riservata" tra avvocati comprimendo, indi, l'esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario (al riguardo, è di particolare interesse la pronuncia del C.n.f del 23 novembre 2000, n. 179, che ha rilevato un comportamento disciplinarmente rilevante a carico di un professionista che aveva prodotto in giudizio una lettera inviata dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, in detto contesto, si riferisce non soltanto a tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate ma anche alle comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e a quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano esposizioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo ancorché non dichiarate espressamente).

La riservatezza, quale corollario del principio generale della fedeltà nello svolgimento della funzione difensiva, deve essere mantenuta non soltanto nel corso del mandato ricevuto ma anche successivamente, a posizione definita (ex art. 9, can. 1, del codice deontologico forense).

Merita attenzione il disposto di cui all'art. 51 del codice deontologico forense in riferimento alla possibilità da parte dell'avvocato di assumere **incarichi professionali contro ex clienti**. Tale diritto è consentito soltanto nell'ipotesi in cui vi sia la totale estraneità dell'oggetto tra il precedente ed il nuovo mandato, in ogni caso, non deve sussistere l'oggettiva possibilità di far uso di notizie acquisite in ragione del mandato precedentemente ricevuto.

Quanto anzidetto rende comprensibili le ragioni per le quali la deontologia forense debba intrecciarsi con le **esigenze di protezione della privacy** (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela dei dati personali).

Ebbene, senza addentrarsi oltremodo, si osservi come il dovere d'informare il cliente – di recente con la sottoscrizione da parte del cliente del-

l'informativa ex art. 4 del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 – e, indi, di consentirgli l'esercizio dei suoi diritti è null'altro che una **manifestazione del menzionato principio di fiduciarità**; parimenti il dovere di acquisire l'autorizzazione al trattamento dei dati è espressione del **dovere di lealtà e correttezza**.

### 3. Segreto professionale

In tema di **segreto professionale** si è di fronte ad un dovere fondamentale, di carattere sia giuridico che deontologico, per tutti coloro che esercitano determinate professioni (medici, notai, avvocati, ministri di confessioni religiose, eccetera).

In linea generale, l'art. 622 del codice penale rubricato come "Rivelazioni di segreto professionale" pone un chiaro obbligo a carico dei professionisti di non rivelare a terzi ciò di cui vengono a conoscenza nel corso dell'esercizio della loro attività, disponendo che "Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 30,00 ad € 516,00".

Fondamento dell'anzidetta disposizione normativa è la **tutela della libertà e della sicurezza dei rapporti professionali**; oggetto della tutela è rappresentato sia dall'interesse individuale attesa la fiducia nella segretezza del professionista su fatti attinenti alla sfera del cliente e sia dall'interesse pubblico.

Al riguardo è bene precisare come la norma si riferisca al professionista che per ragioni del suo ufficio sia vincolato al segreto c.d. professionale poiché, nell'ipotesi in cui il soggetto si **qualificasse falsamente come professionista**, risponderebbe di altri reati (tra cui truffa, abusivo esercizio di professione).

L'applicazione della norma richiede che la prestazione professionale sia esercitata con continuità, indifferentemente dal fine di lucro, e che la notizia non sia stata comunicata al professionista in via meramente confidenziale. Occorre una **causalità necessaria** tra l'esercizio dell'attività professionale e la conoscenza dei fatti coperti dal segreto. Infatti, non si verifica il reato *de quo* nei casi in cui l'attività sia stata svolta in maniera del tutto eccezionale o quando l'attività professionale sia svolta abusivamente o di fatto.

L'elemento soggettivo richiesto per la consumazione del suddetto delitto è quello **doloso** e, infatti, si richiede la coscienza e volontà di rivelare il segreto, o approfittarne, sapendo di agire illegittimamente e prevedendo la possibilità di produrre nocumento.

Per quanto concerne la figura dell'avvocato, il dovere di cui sopra viene accuratamente precisato dal codice deontologico forense all'art. 9 e si riporta qui di seguito il contenuto: "È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.

La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolge all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.

Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:

- per lo svolgimento delle attività di difesa;
- al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
- al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
- in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato".

Il codice intende precisare che la segretezza deve essere rispettata anche nei confronti degli **ex clienti** e persino nei confronti di chi si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

Al riguardo può accadere che un potenziale cliente si rivolga ad un legale per assistenza ma quest'ultimo **non accetti il mandato** per mancanza di rapporto fiduciario oppure perché non è materia di sua stretta competenza ovvero lo stesso soggetto non ritenga di condividere la linea difensiva che il legale intenda adottare. Anche in tali ipotesi il rapporto di clientela non

sorge ma i fatti riferiti all'avvocato devono restare coperti dal segreto. A tal proposito sono rinvenibili in giurisprudenza alcuni esempi di violazione del segreto professionale tra cui uno dei più noti è quello in cui il professionista appreso dal proprio cliente i suoi propositi criminosi a danno della controparte adoperò le informazioni divulgandole alla stessa controparte in cambio di denaro. Tale comportamento ritenuto dal Consiglio dell'Ordine del Tribunale di appartenenza dell'avvocato disdicevole è stato sanzionato con la sospensione nello svolgere l'attività professionale anni uno.

Il codice deontologico tende ad ampliare ed a mutare il concetto di segretezza, precisando come esso non sia soltanto un dovere bensì anche un **diritto primario e fondamentale** dell'avvocato a cui quest'ultimo in dette circostanze è tenuto a rinunciare così come espresso dalla norma con i propri canoni.

Resta inteso che il dovere di segretezza e riservatezza vale per tutti gli avvocati; tuttavia nel campo del diritto penale il segreto professionale in talune circostanze può comprendere anche fatti di particolare gravità, dove i dubbi di ordine morale bussano usualmente all'uscio del professionista.

Come riportato nel commentario del codice deontologico forense a cura dell'avv. R. Danovi, non potrebbe esistere un'attività professionale ed indipendente se non vi fosse alla base un rapporto tacito ma cosciente tra avvocato ed assistito al fine della tutela del segreto.

In relazione all'obbligo del rispetto del segreto professionale anche **da parte di collaboratori e dipendenti** e a tutte quelle persone che in qual modo cooperano nello svolgimento dell'attività professionale a fianco dell'avvocato che ha ricevuto l'incarico dal proprio cliente è di estremo interesse quanto è stato espresso in merito dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 87 dell'8 aprile 1997<sup>1</sup> in ordine alla fondatezza o meno della questione di legittimità in riferimento all'art. 249 del codice di procedura civile rubricato come "Facoltà di astensione": "Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni".

La Corte ha precisato come la protezione del segreto professionale abbia **carattere oggettivo** poiché destinata alla tutela dell'attività difensiva

<sup>1</sup> In "Rass. Forense", 1997, pag. 866.

e non dell'interesse soggettivo del professionista. Per tali ragioni il rispetto del segreto professionale "non può che estendersi anche a chi, essendo iscritto nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adempie agli obblighi della pratica forense presso lo studio del professionista con il qual collabora".

Nel sistema che ci appartiene la disciplina normativa della pratica forense prevede che anche nell'ipotesi in cui non vi sia ammissione al patrocinio il **collaboratore** possa compiere attività proprie della professione sotto lo stretto controllo dell'avvocato e, indi, si estendono le garanzie strettamente connesse al ministero professionale. Ciò non toglie che qualsivoglia attività professionale compiuta dal praticante debba essere scrupolosamente svolta ottemperando al dovere di riservatezza (ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 – Normativa concernente la pratica forense).

Infine, la suddetta pronuncia ha chiarito come il rinvio all'art. 200 del codice di procedura penale (norma concernente il segreto professionale ed avente quale obbligo il divieto di deporre su quanto si è venuti a conoscenza per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvo le ipotesi in cui vi è l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria – per meglio intendersi, la trasmissione del referto medico ex art. 334 del codice di procedura penale da parte di coloro che hanno prestato assistenza sanitaria oppure i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno ricevuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio sussistendo in capo ad essi l'obbligo di farne denuncia, ex art. 331 del codice di procedura penale) si estenda, oltre che agli avvocati, agli stessi praticanti dello studio in cui viene esercitata la professione **senza distinzione alcuna tra praticante e praticante abilitato**.

Particolare ipotesi è rappresentata dalla **posizione del testimone assunta dall'avvocato** in altra causa o nella stessa nella quale già esercita il proprio patrocinio.

In più occasioni è stato oggetto di riflessione giuridica la capacità istituzionale dell'avvocato di rendere testimonianza nell'ambito del medesimo giudizio nel quale già svolge patrocinio. La questione è stata superata in senso positivo, non sussistendo alcun'incapacità in capo all'avvocato nel rendere testimonianza, poiché il difensore non rientra nel novero delle persone indicate nell'art. 246 del codice di procedura civile rubri-

cato come Incapacità a testimoniare: "Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio".

D'altro canto, autorevole dottrina non si è astenuta nel dissentire in merito, sostenendo come chiunque partecipi al processo assumendo un ruolo ufficiale svolga in detto contesto una **funzione alla quale deve mostrare fedeltà** senza che ne venga assunta una seconda.

Tuttavia, pur non esistendo esplicita disposizione normativa che escluda la possibilità per l'avvocato di testimoniare nello stesso processo in cui assume anche la difesa, resta a carico del medesimo il dovere di fedeltà e di segretezza in ordine alle notizie riservate ad egli pervenute.

All'uopo, l'art. 622 del codice penale espressamente scrimina la rivelazione di segreti professionali qualora sussista una "giusta causa". La giusta causa presuppone la presenza di un interesse sul piano etico-sociale proporzionato a quello posto in pericolo dalla rivelazione di certi fatti di cui si è a conoscenza a seguito del mandato professionale ricevuto. In detto contesto la rivelazione costituisce l'unico mezzo per evitare il pregiudizio dell'interesse riconoscibile in capo all'autore della stessa.

Quindi, vi è facoltà dell'avvocato di astenersi nel testimoniare al fine di rispettare il segreto professionale, salvo l'ipotesi in cui **sussista la "giusta causa"**. Il legislatore in tal modo ha operato un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento della propria attività<sup>2</sup>.

In conclusione, se l'avvocato citato in qualità di teste in cause ad egli estranee ha un dovere di astenersi dal rendere la testimonianza al fine di tutelare il segreto professionale a maggior ragione detto principio varrà nell'ambito di un processo in cui lo stesso legale assuma le vesti del teste a favore del proprio assistito o addirittura in un altro processo contro il proprio assistito.

#### 4. Eccezioni al segreto

Proseguendo l'analisi codicistica, il suddetto diritto/dovere prevede espresse eccezioni così come richiamate dall'art. 9, can. IV. Detto canone legittima la **divulgazione di alcune informa-**

<sup>2</sup> Corte Cost. 8 aprile 1997, n. 87, *cit.*



**zioni** relative alla parte assistita qualora si renda necessario.

Compito assai arduo è individuare il limite tra il segreto professionale e il vincolo dell'avvocato nei confronti della collettività così come prescritto dall'art. 7 del codice deontologico forense.

Al riguardo, assume interesse l'eccezione di cui al capo b): al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità. All'uopo, è opportuno citare l'art. 7 del codice deontologico forense rubricato come "Dovere di fedeltà" a seguito delle modifiche introdotte al codice deontologico dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 27 gennaio 2006. Onde rendere più palesi e univoci i doveri imposti all'avvocato nei riguardi della società al fine di evitare che il proprio assistito commetta reati di una particolare gravità, all'art. 7 del codice deontologico forense è stato aggiunto un canone complementare di siffatto tenore "L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel **rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività** per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere".

Era inevitabile che detta aggiunta non conducesse a illustre contestazioni in ordine alla superiorità dell'interesse collettivo rispetto a quello della parte assistita, scindendo il rapporto di fiducia dinanzi a situazioni di particolare gravità.

Non è raro che il cliente piuttosto che domandare assistenza per fatti già avvenuti e ad egli contestati si rivolga al legale per ottenere informazioni riguardanti **reati che intenderebbe commettere**.

Non si pone dubbio alcuno nel confermare come i redattori del codice deontologico abbiano tratto ispirazione da regole già vigenti nei sistemi giuridici americani nei quali è previsto un attento obbligo nel rivelare il segreto all'autorità giudiziaria qualora il male minacciato riguardi la persona (rimanendo al di fuori di codesto dovere l'ipotesi in cui il male minacciato sia rivolto contro il patrimonio).

Il sistema che ci appartiene ha preferito adottare una formula piuttosto flessibile intendendo riferirsi al **"reato di particolare gravità"** affinché venga lasciato all'interprete la libera valutazione a seconda dei casi prospettati (si veda art. 9, can. IV, lettera b), del codice deontologico forense). Pertanto, tra questi parrebbero da escludere i reati perseguibili a querela. Invece, in ordine ai reati perseguibili d'ufficio (per i quali in via generale qualunque cittadino può farne denuncia all'autorità ai sensi dell'art. 333 del codice di

procedura penale) sono da considerarsi di particolare gravità non soltanto quelle fattispecie criminose per le quali è prevista l'**obbligatorietà della denuncia**, ma anche quelle che suscitano **particolare ripugnanza** ed allarme sociale.

Il secondo elemento richiesto ai fini della sussistenza della fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 9, can. IV, del codice deontologico forense è rappresentato dalla **ragionevole certezza della commissione del reato** da parte dell'assistito, non essendo sufficiente un semplice sospetto ma piuttosto la sussistenza di una serie di elementi oggettivi che lascino intendere che il cliente sia in procinto o abbia in programma di commettere il reato.

Il terzo elemento richiesto è rappresentato dalla stessa **divulgazione delle informazioni** assunte, sia sotto il profilo oggettivo (al fine di evitare la commissione di un reato di particolare gravità) che soggettivo (divulgando ciò di cui si è a conoscenza a soggetti idonei in grado di intervenire per contrastare la consumazione del reato stesso).

Altre ipotesi rappresentanti delle eccezioni al rispetto del dovere in questione sono connesse **allo svolgimento dell'attività difensiva** (lettera A, art. 9, can. IV, del codice deontologico forense), alla necessità di **allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato ed assistito** (lettera C) - detta ipotesi riguarda tanto i giudizi promossi dall'avvocato nei confronti dell'ex cliente (ad esempio, per il pagamento della parcella), quanto quelli proposti dal cliente nei confronti dell'avvocato (ad esempio, responsabilità professionale), oppure a seguito di un **procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito**. In ordine a quest'ultima eccezione, si tratta di procedimenti civili, penali e disciplinari nel corso dei quali viene sottoposta a un attento esame la condotta difensiva tenuta dall'avvocato e specificamente se la stessa è congrua e coerente con gli interessi del cliente. Si tenga presente come la condotta posta in essere dall'avvocato possa dar luogo, anche contemporaneamente, a responsabilità civile, disciplinare e penale (ad esempio patrocinio infedele).

Ad ogni modo, in tutti i casi la divulgazione di cui sopra deve essere limitata a quanto strettamente necessario allo scopo.

## **5. Coscienza dell'avvocato**

Orbene, qualche spunto di riflessione è opportuno indirizzarlo anche alla c.d. **coscienza del-**

**L'avvocato** nel corso dell'esercizio del proprio patrocinio.

Per meglio intendersi, può accadere che nel corso di conversazioni da salotto l'uomo comune domandi a un penalista come possa difendere persone che sappia essere colpevoli di delitti atroci senza dover far i conti con la propria coscienza.

Non sono mancate autorevoli espressioni di pensiero aventi come tema la liceità o meno della difesa delle cosiddette cause ingiuste, o meglio, se il patrocinio dell'avvocato debba spingersi sino a garantire un'equa difesa e chiedere l'assoluzione di individui colpevoli e pericolosi per la società soprattutto per la tipologia di reati commessi che colpiscono l'immaginario collettivo e la sensibilità del singolo soggetto in quanto "uomo".

Il problema nasce dall'insuperabile equivoco nell'immaginare che l'attività esercitata dall'avvocato è rappresentata dalla **difesa non dell'imputato ma piuttosto del reato**, come se il difensore dello stupratore o del pedofilo sostenga la correttezza del condotta posta in essere di chi stupra o abusa.

Fermo restando il diritto dell'avvocato nel rifiuto di accettare un delicato incarico quando non vi è alla base un rapporto fiduciario con il proprio cliente, al contrario (stando a quanto disposto dal codice deontologico forense che ci appartiene) commetterebbe, invece, un grave errore l'avvocato che rifiuti per mero principio la difesa di stupratori, pedofili, mafiosi, terroristi e simili. L'avvocato **difende l'imputato di quel crimine** - oltretutto presunto innocente sino a prova contraria - non di certo il reato in sé.

Approfondendo oltremodo la tematica in oggetto, nell'ipotesi di soggetto colto in flagranza di reato (anche in tale ipotesi è consigliabile all'avvocato escludere la certezza assoluta della responsabilità penale) si è di fronte ad un elevato momento della funzione difensiva poiché il legale può dimostrare che chiunque, anche colui che risulterebbe responsabile di crimini infamanti ha **diritto a un giusto processo**, alle sue garanzie e a tutti i vantaggi che la legge stessa concede.

In dette circostanze la legge eleva la propria austera superiorità rispetto alle emozioni sentite

dalla collettività che, in talune circostanze, repentinamente sono desiderose di una giustizia del tutto sommaria e approssimativa piuttosto che ricercare, per il tramite degli strumenti processuali, la verità nelle aule del tribunale piuttosto che nel corso di trasmissioni televisive.

Al di là della libera valutazione dei fatti tutti prospettati in ordine a un determinato episodio delittuoso, atteso quanto riferito dal proprio cliente a sua discolpa o colpa e stante gli elementi raccolti, l'avvocato ha il dovere di ricordare sempre il principio relativo alla **presunzione d'innocenza**. La stessa confessione dell'imputato non è prova da sola sufficiente per ritenerlo responsabile di qualsivoglia crimine: potrebbe non essere veritiera.

Al riguardo il sistema processuale penale che ci appartiene non impone all'imputato l'obbligo di dire la verità né di confessare i fatti a lui sfavorevoli. Con l'art. 9 del codice deontologico forense (in merito al segreto professionale e alla riservatezza) il legislatore ha inteso garantire un **diritto che riflette sulle strategie difensive** dell'avvocato onde garantire la miglior riuscita nel processo.

Resta inteso come la verità emergente nei processi non sia quella assoluta bensì quella dedotta dagli atti; detto ciò, l'avvocato - al termine del dibattimento nel corso del quale lo stesso ha portato il proprio contributo parimenti alle altre parti tutte ivi intervenute - rappresenterà e motiverà all'organo giudicante le proprie richieste, stando alle risultanze emerse e non di certo in base ad un eventuale convincimento personale in ordine alla colpevolezza del proprio cliente o ad un eventuale confessione rivelatagli dal medesimo sotto il vincolo del segreto.

Pertanto, stando a quanto suesposto, il processo conduce a una **verità probabile** la cui unica certezza assoluta è rappresentata dal rispetto delle regole prescritte dalla legge.

In tal contesto l'avvocato ha il dovere di difendere il proprio assistito utilizzando soltanto le prove a favore (e non certamente quelle contrarie) ed evitando, indi, di introdurre prove che egli conosce essere false nel rispetto di quanto sancito dall'art. 14 del codice deontologico forense (Dovere di verità).